

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1524 del 27/03/2018
Oggetto	Procedimento MO17A0018 (ex 7464/S). Rilascio di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola mediante un pozzo in comune di San Giovanni Persiceto (BO). ditta BRANCHINI GUIDO
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1594 del 27/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventisette MARZO 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

**STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA**

**Unità Gestione Demanio Idrico**

---

OGGETTO: Procedimento MO17A0008 (ex 7464/S). **BRANCHINI GUIDO ditta individuale**

Rilascio di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola in comune di San Giovanni Persiceto (BO), località Poggio in via Massarenti n. 6.

Regolamento regionale n. 41/2001, articolo 19.

**LA RESPONSABILE**

**VISTI:**

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s. m. e i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L. R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L. R. 13/2015;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;

- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 2/2/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016 e n. 2254/2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1994 del 29/12/2006 "Nuove determinazioni in materia di canoni per le derivazioni di acqua pubblica";
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**PRESO ATTO CHE:**

- con istanza in data 09/02/2017, registrata al protocollo n. PGMO/2017/2365, il sig. Branchini Guido in qualità di titolare della ditta individuale omonima, ha chiesto la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo da perforare, su terreno di sua proprietà, da ubicare in comune di San Giovanni Persiceto (BO), località Poggio, presso il podere aziendale su terreno identificato catastalmente al foglio 102 mappale 117 del NCT del medesimo comune;
- le caratteristiche dell'opera e l'entità del prelievo indicate nella domanda hanno ricondotto l'iter istruttorio alla procedura ordinaria di cui all'art. 6 de R.R. n. 41/2001;

**VISTA** l'autorizzazione alla perforazione del pozzo in argomento, rilasciata alla ditta individuale Branchini Guido, con provvedimento dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2017-3053 in data 15/06/2017;

**RICHIAMATA** la documentazione tecnica e la relazione di fine lavori, acquisita dalla scrivente Struttura in data 15/11/2017 protocollo n. PGMO/2017/23394;

**DATO ATTO** che il prelievo richiesto in concessione è soggetto alla procedura di cui agli articoli 6 e 19 del citato Regolamento regionale n. 41/2001;

**ESAMINATA** la documentazione agli atti e rilevato che:

- la domanda di concessione è corredata della documentazione prevista dal Regolamento regionale n. 41/2001, costituita da una relazione tecnica con relativi allegati ed uno studio idrogeologico a firma del dott. geol. Giovanni Ronzani;
- l'utenza idrica sotterranea avrà le seguenti caratteristiche:
  - pozzo in esercizio con portata massima di 6,0 l/s;
  - uso irrigazione agricola (seminativi aziendali);

- volume idrico derivabile pari a 8.500 m<sup>3</sup>/anno;
- il pozzo, come da relazione di fine-lavori, è stato realizzato su terreno in località Poggio, individuato catastalmente al foglio 102 mappale 117, aventi le seguenti coordinate geografiche UTM RER X=673.935 y=943.472;

**CONSTATATO** che la ditta richiedente ha versato, ai sensi dell'art.153 della LR n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria per la richiesta di concessione con procedura ordinaria;

**ACQUISITI** i previsti pareri istruttori, come richiamato nel sopramenzionato atto di autorizzazione alla perforazione del pozzo in argomento;

**CONSIDERATO** che sono stati valutati i seguenti elementi significativi alla definizione dell'impatto della derivazione sul corpo idrico interessato:

- il volume totale (8.500 m<sup>3</sup>/anno) e la portata nominale massima della derivazione (6,0 l/s) sono mediamente congrui;
- il pozzo realizzato:
  - non insiste entro il perimetro di aree di rispetto e salvaguardia di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.lgs. 152/2006;
  - non ricade all'interno di un Parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR n. 1191/2007;
- il prelievo ricade nel corpo idrico non a rischio denominato "Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore" - codice 0610ER-DQ2-PACS, con stato chimico e quantitativo buono;
- con criticità tendenziale "media" ed impatto "lieve", la valutazione ex-ante dell'impatto al prelievo (effettuata secondo la Direttiva Derivazioni, approvata dall'Autorità di Bacino del fiume Po) ricade nei casi di "ATTRAZIONE" (la derivazione è compatibile, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative e regionali, che regolano la materia);

**VERIFICATO** che:

- l'Unità Gestione Demanio Idrico di questa Agenzia - S.A.C., a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione;
- nel procedimento istruttorio svolto non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego, di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001;

- visto il quantitativo richiesto e la tipologia di appartenenza, il canone corrisponde alla tipologia d'uso "irrigazione agricola" di cui alla lettera a) dell'art. 152, comma 1, della L.R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 65/2015 e n. 1792/2016;

- sul BURER n. 73 del 22/03/2017 è stato pubblicato l'estratto della domanda di concessione e nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

**ACCERTATA** la compatibilità dell'utenza con le disposizioni contenute nei Piani di Gestione Distrettuali, ai sensi delle D.G.R. n. 1781/2015 e n. 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 7/2015 e n. 8/2015;

**ATTESO**, che lo stesso, ai sensi dell'art. 8, commi 4) e 1) della L.R. n. 2 del 30/04/2015 e dell'art. 27 comma 6 del regolamento regionale n. 41/2001, è tenuto a:

- costituire apposito deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti pari a €. 250,00;

- versare i canoni di concessione per anno solare ed entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;

**RITENUTO** pertanto che, sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, la concessione possa essere rilasciata e che la stessa, a norma della DGR n. 787/2014, **possa essere assentita fino al 31.12.2027**, sotto l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**DATO ATTO** che:

- Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S. A. C) ARPAE di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Po n. 5;
- Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S. A. C) ARPAE di Modena;

**ATTESTATA** la regolarità del presente atto;

#### **D E T E R M I N A**

per le motivazioni esposte in premessa:

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta

individuale **BRANCHINI GUIDO** con sede a San Giovanni Persiceto (BO), in via Massarenti n. 6/a, C.F. BRNGDU42L30G467X, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea presso il podere di proprietà ubicato in comune di San Giovanni Persiceto (BO), località Poggio, con prelievo idrico ad uso irrigazione agricola - procedimento **MO17A0008 (ex 7464/S)**;

b) di definire la quantità di risorsa idrica sotterranea complessivamente prelevabile pari ad una **portata massima di l/s 6,0** e ad un **quantitativo volumetrico non superiore a m<sup>3</sup>/anno 8.500**;

c) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questa Struttura concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche dell'opera di presa;

d) di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi della DGR n 787/2014, **fino al 31.12.2027**;

e) di dare atto che copia analogica a stampa del suddetto disciplinare viene conservato agli atti di questa Struttura, sottoscritta per accettazione dal concessionario;

f) di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento:

- del canone annuale di concessione, come riportato nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura indicata nel disciplinare;

g) di dare atto che i canoni, l'integrazione del deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

h) di dare atto che, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 33/2013, ed in ottemperanza al vigente programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplate;

k) di dare atto che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

l) di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questa Struttura Autorizzazioni - Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme, previo assolvimento dell'imposta di bollo, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

m) di rendere noto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale

delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, per quanto riguarda le controversie di cui agli artt. 18, 140,143 e 144 del R.D. n. 1775/1933 e all'Autorità Giudiziaria Ordinaria ai sensi del D.lgs. 02/07/2010 N. 104 - ART. 133, c.1b) e s.m.

LA RESPONSABILE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI MODENA

Dott.ssa Barbara Villani  
originale firmato digitalmente

## ARPAE

### Struttura Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Gestione Demanio Idrico

#### DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita alla **ditta individuale BRANCHINI GUIDO** con sede a San Giovanni Persiceto (BO), in via Massarenti n. 6/a C.F.BRNGDU42L30G467X, codice procedimento **MO17A0008**.

#### ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale complessiva di esercizio **6,0 l/sec;**
- quantitativo massimo del prelievo **8.500 m<sup>3</sup>/anno.**

#### ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per irrigazione agricola di seminativi aziendali.

#### ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE.

L'opera di presa è costituita da un pozzo, ubicato su terreno di proprietà della ditta richiedente in comune di Giovanni Persiceto (BO), località Poggio.

#### **Dati tecnici del pozzo**

- ultimazione lavori: 18/10/2017;
- colonna tubolare in P.V.C. del diametro interno  $\emptyset$ =mm. 180;
- profondità m. 38 dal piano campagna;
- monofalda: tratto filtrante da 28,5÷35 metri da p.c.;
- avampozzo;
- portata nominale massima 6,0 l/s;
- coordinate catastali: foglio 102, mappale 117 del NCT del comune di San Giovanni Persiceto (BO);
- coordinate geografiche U.T.M.\* fuso 32 X= 673.935 Y= 943.472;
- pompa centrifuga aspirante verticale azionata da trattore;



#### **ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

**4.1** La concessione, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, è assentita sino al **31/12/2027**.

**4.2** Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

#### **ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

**5.1** Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

**5.2** Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

#### **ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE**

**6.1** Il canone 2018 dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'uso indicato nell'art. 2, ammonta a **€. 34,28**, calcolato in base al base volume derivabile, come stabilito dalla DGR 1792/2016.

**6.2** Successivamente il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, maggiorato della percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

**6.3** Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa

al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

**6.4** La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

**6.5** Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. 41/2001).

## **ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE**

**7.1** L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, da versare prima dell'adozione del provvedimento di concessione è pari ad **€ 250,00**.

**7.2** Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

**7.3** La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933.

## **ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E'ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

**8.1 Dispositivo di misurazione.** Il concessionario, qualora la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della portata e del volume d'acqua derivata/restituita, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alle scadenze fissate, i risultati delle misurazioni effettuate.

### **8.2 Cartello identificativo**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

### **8.3 Variazioni**

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

#### **8.4 Stato delle opere**

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

#### **8.5 Sospensioni del prelievo**

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dalla Struttura concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

**8.6 Cessazione dell'utenza** (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Ciascun singolo pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora:

a) la destinazione d'uso dei pozzi venga modificata da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza;

b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura

dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dalla Struttura competente.

#### **8.7 Sub-concessione**

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

#### **ART. 10 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI**

**9.1** La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

**9.2** Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

#### **ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato digitalmente dal Concessionario per accettazione

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**